FIGC
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it
COMUNICATO STAMPA

# CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

## III[a] SEZIONE

## L.N.D. –Dipartimento Interregionale

**RIUNIONE VENERDÌ 20 DICEMBRE 2013**

**1.Ricorso S.S.D. PRO SESTO**
avverso le sanzioni:
- dell'obbligo di disputa di 1 gara con il settore riservato ai sostenitori locali privo di spettatori;
- dell'ammenda di € 2.000,00;
- della penalizzazione di 1 punto in classifica,

seguito revoca sospensione della esecuzione della sanzione deliberata con Com. Uff. n. 56 del 27.11.2013 in riferimento alla gara Pro Piacenza 1919/Pro Sesto del 24.11.2013, ai sensi dell'art. 16, comma 2 bis, ultima ipotesi, C.G.S.,
inflitte alla reclamante seguito gara Pro Sesto/Ponte S.P. Isola SSD del 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 4.12.2013)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, dispone la sola chiusura della curva denominata Vito Pirro. Elimina altresì la sanzione di 1 punto di penalizzazione e riduce la sanzione pecuniaria a € 1.000,00.

**2.Ricorso U.S. VIBONESE CALCIO**
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Procida Stefano seguito gara Noto/Vibonese Calcio dell'8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013)

**RESPINTO**

**3. Ricorso U.S.D. SAN SEVERO**
avverso la sanzione della inibizione fino al 26.2.2014 inflitta al sig. Marino Leonardo seguito gara Turris Neapolis/San Severo dell'8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013)

**RESPINTO**

**4. Ricorso U.S.D. SAN SEVERO**
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. El Ouazni Badreddin seguito gara Turris Neapolis/San Severo dell'8.12.2103 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell'11.12.2013)

**RESPINTO**

**5. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S A.S.D. BATTIPAGLIESE**

avverso le sanzioni:

- della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Alleruzzo Fabio Marzio;

- dell'ammenda di € 1.000,00 alla società, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., in relazione all'art. 5,comma 2, C.G.S,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1, comma 1, e art. 5, comma 1, C.G.S. - nota n. 2495/255pf 13-14/AM/ma del 20.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42 del16.12.2013)

**RESPINTO**